



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 66

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo di contitolarità del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) nell'ambito della gestione associata del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti e della tariffa TA.RI.

L'anno duemilaventisei addì **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **11:00**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

EMANA

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Reggente della Comunità, dott.ssa Delia Ianes.

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo di contitolarità del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) nell'ambito della gestione associata del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti e della tariffa TA.RI.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- in data 29 marzo 2018 tra la Comunità Valsugana e Tesino e i 18 Comuni del territorio è stata stipulata la convenzione, assunta al Repertorio atti privati della Comunità Valsugana e Tesino n. 547/2018, avente ad oggetto: "Gestione associata del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la gestione della tariffa relativa al ciclo dei rifiuti (TA.RI.)", con durata fino al 31 dicembre 2028, rinnovabile per ulteriori cinque anni;
- la predetta convenzione disciplina il trasferimento volontario dai 18 Comuni del territorio alla Comunità Valsugana e Tesino del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, comprendente le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati, nonché le attività di determinazione, applicazione e riscossione della relativa tariffa, regolando i rapporti giuridici ed economici tra gli enti aderenti;
- la Comunità Valsugana e Tesino, in forza della citata convenzione, gestisce il servizio R.S.U. nel rispetto della normativa provinciale vigente in materia di servizi pubblici locali.

Dato atto che l'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) prevede che, qualora due o più titolari determinino congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, essi assumono la qualifica di contitolari del trattamento;

Rilevato che i contitolari del trattamento sono tenuti a definire, mediante accordo interno e in modo trasparente, le rispettive responsabilità in ordine agli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e alle modalità di fornitura delle informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;

Rilevato inoltre che:

- la contitolarità del trattamento riguarda esclusivamente i trattamenti di dati personali connessi alla gestione associata del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti e della tariffa TA.RI., nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla convenzione di cui sopra;
- ai sensi degli artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento (UE) 2016/679, i contitolari sono tenuti ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità del trattamento al Regolamento, secondo il principio di responsabilizzazione (accountability);
- l'Accordo di contitolarità è finalizzato a definire in modo trasparente, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, le rispettive responsabilità e i reciproci obblighi tra i contitolari, nonché le modalità di gestione dei diritti degli interessati e delle informazioni da rendere agli stessi;
- resta ferma la possibilità per i contitolari di designare responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 per lo svolgimento di specifiche attività;

Dato atto inoltre che il Regolamento (UE) 2016/679 impone la definizione di un modello organizzativo che individui ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, nonché il perimetro delle rispettive competenze;

Ritenuto pertanto necessario disciplinare i rapporti tra gli Enti aderenti alla gestione associata anche sotto il profilo della protezione dei dati personali, risulta opportuno procedere all'approvazione dell'Accordo di contitolarità del trattamento dei dati personali, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 "Testo Unico Enti Locali" e s.m.;
- la Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e s.m.;

- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e s.m.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 del 28.12.2017;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 39 del 16.12.2025, di approvazione del D.U.P. 2026-2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati;
- il decreto del Presidente n. 03 dd. 08.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – P.E.G. parte finanziaria, successivamente aggiornato con decreto del Presidente n. 62 del 01.04.2026;
- il decreto del Presidente n. 61 di data 30.03.2026, di approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 della Comunità Valsugana e Tesino";

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto altresì di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., I fine di consentire l'adozione tempestiva degli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione e attuazione dell'Accordo di contitolarità oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di essere trasmesso al Settore Finanziario per l'apposizione del relativo parere di regolarità contabile, non presentando profili di rilevanza contabile;

Preso atto del parere di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espresso in forma digitale ed allegato al presente provvedimento;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Accordo di contitolarità del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 tra la Comunità Valsugana e Tesino e i Comuni aderenti alla gestione associata del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti e della tariffa TA.RI., di cui alla convenzione Rep. atti privati n. 547/2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'Accordo disciplina:
 - le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali connessi alla gestione del servizio rifiuti e della tariffazione;
 - le rispettive responsabilità dei contitolari in ordine agli obblighi derivanti dal GDPR;
 - le modalità di esercizio dei diritti degli interessati;
 - le modalità di informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR;
 - l'eventuale individuazione di un punto di contatto unico;
3. di dare atto che la contitolarità del trattamento è limitata ai soli trattamenti di dati personali connessi alla gestione del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti e della tariffa TA.RI., nei limiti delle competenze attribuite dalla convenzione citata;
4. di dare atto che la Comunità Valsugana e Tesino e i Comuni aderenti operano, per le finalità sopra indicate, in qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679;
5. Dato atto che il presente provvedimento non necessita di essere trasmesso al Settore Finanziario per l'apposizione del relativo parere di regolarità contabile, non presentando profili di rilevanza contabile;
6. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per le motivazioni espresse in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>IL PRESIDENTE <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>IL SEGRETARIO REGGENTE <i>dott.ssa Delia Ianes</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.